

Prot. N. 1102/11
Risposta al foglio N.

Mantova, li 6 Settembre 2011

**NOTA INFORMATIVA DEL 2.9.2011.
ISCRIZIONE ELENCHI 818
PRECISAZIONI**

Sono giunte alcune richieste di chiarimento in relazione alla nota informativa inviata lo scorso 2 Settembre.

Si ritiene di rispondere cumulativamente suggerendo al contempo ai colleghi di consultare anche la normativa di riferimento.

Al quesito tipo A:

“gli iscritti già inseriti nell’elenco 818 non devono fare nulla alla luce del nuovo provvedimento, se non programmare di partecipare nel quinquennio al corso di aggiornamento richiesto?” o “chi è già iscritto nell’elenco 818 deve iscriversi di nuovo?” o “è obbligatorio seguire le 40 ore di corso in 5 anni?” si risponde riportando lo stralcio della ns. precedente nota

“Per mantenere l’iscrizione negli elenchi, occorre partecipare a corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell’arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell’elenco o dalla data di entrata in vigore del presente decreto (27.08.2011), per coloro già iscritti a tale data”.

Al quesito tipo B:

“è obbligatorio dimostrare di aver superato un esame universitario sulla materia o basta documentare il proprio curriculum professionale con eventuali corsi specifici già seguiti?”

attendiamo chiarimenti dal CNI sulla documentazione da produrre per chi ha titolo di non dover frequentare il corso

Al quesito tipo C:

“Titoli necessari per l’iscrizione:

- a. iscrizione all’albo professionale;
- b.

non è quindi richiesta una anzianità di iscrizione.

Il Consiglio si attiverà per organizzare e/o patrocinare corsi di aggiornamento affinché l’iscritto interessato (*N.B.: entro 5 anni dal 27.8.2011*) possa documentare l’aggiornamento previsto di 40 ore.

IL SEGRETARIO
Ing. Aurelio Menoni